

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1097 del 09/03/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma semplificata e modalità asincrona. Ditta: Segalini Romano Attività: Riparazione e produzione motori elettrici svolta in comune di Piacenza
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1107 del 05/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove MARZO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SEGALINI ROMANO

ATTIVITÀ: RIPARAZIONE E PRODUZIONE MOTORI ELETTRICI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

**Viste:**

1. l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza in data 25/11/2019, trasmessa a questa Agenzia ed acquisita con prot. n.183778 del 29/11/2019, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito in Piacenza, Via Monte Alfeo n. 11/ C relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - lett. c) comma 1, art. 3, del D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - lett. e) "comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, commi 4 e/o 6, della legge 26 ottobre 1995 n.447";
2. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita al prot. Arpae n. 13328 del 28.1.2020;
3. l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta ad Arpae ed al SUAP acquisita al prot. Arpae n. 22633 del 12.2.2020;

**Preso atto che:**

- le emissioni derivano dalle operazioni di saldatura (emissione E1), da un forno di polimerizzazione (emissione E2) della resina isolante in soluzione acquosa applicata per immersione e da un generatore termico a metano per la produzione del calore necessario all'essiccazione (emissione E3). Quest'ultimo, avendo potenza pari ad 81,41 kW rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo non è soggetto ad autorizzazione;
- il consumo annuo di lega saldante dichiarato è pari a 20 kg;

**ATTESO** che il SUAP del Comune di Piacenza, ha trasmesso la pratica oggetto dell'istanza del predetto gestore riguardante esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale non rilevando la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre l'AUA e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente;

**Visto** l'art. 269 del D.Lgs.152/06 secondo cui l'autorità competente indice la conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90;

**Considerato che:**

- ✓ con nota prot. n. 193347 del 17/12/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 59/2013;
- ✓ con nota prot. n. 3331 del 10/01/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli richiamati dall'art. 3 comma 1:
  - lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" per lo stabilimento in cui si svolge attività di "*Riparazione e produzione motori elettrici*" soggetto alle disposizioni di cui all'art.269 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.m;
  - lett. e) "comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, commi 4 e/o 6, della legge 26 ottobre 1995 n.447";
- ✓ come indicato nella predetta indizione, ai fini del rilascio dei titoli predetti è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati precisamente da parte del Comune di Piacenza, dell'AUSL di Piacenza, del Servizio Territoriale di Arpae – sede di Piacenza;
- ✓ il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, come indicato nella nota prot. n. 27908 del 20/02/2020 di trasmissione delle integrazioni a tutti i soggetti coinvolti, è il 16/03/2020;
- ✓ le amministrazioni coinvolte hanno trasmesso le proprie determinazioni entro il termine perentorio stabilito come sopra riportato;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, nel termine perentorio indicato le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati e allegati quale parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento:

1. nota prot. n. 6898 del 16/01/2020 - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;
2. nota prot. n. 29950 del 25/02/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
3. nota prot.n. 34179 del 03/03/2020 - Comune di Piacenza - Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale - Servizi Pubblici di Impatto Ambientale: parere favorevole senza condizioni relativo alle emissioni in atmosfera ed impatto acustico;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DICHIARATO** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DISPONE**

• **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Segalini Romano (P.I.00298830332), per l'attività di "*Riparazione e produzione motori elettrici*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Monte Alfeo 11/C comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) art. 3, comma 1 lett. c) del D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) art. 3 comma 1 lett. e) DPR 59/2016 - *comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico* di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.447/95;

• **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### **EMISSIONE N. E1 SALDATURA TERMINALI**

Portata massima	1600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	30 mg/ Nm <sup>3</sup>
Impianto di abbattimento	/

##### **EMISSIONE N. E2 FORNO POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 40 mg/ Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento

/

**EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO FORNO DI POLIMERIZZAZIONE ALIMENTATO A METANO – P=81,41 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06**

- a) in caso di funzionamento non contemporaneo dei bracci presidiati dall'emissione E1, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse; in particolare, quando non utilizzata, la vasca di resinatura deve essere mantenuta chiusa;
- c) i camini di emissione E1 ed E2, identificati univocamente in modo indelebile, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
- d) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto c) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) **in alternativa a quanto prescritto ai precedenti punti h) ed i)**, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1 ed E2, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detti camini in virtù dei bassi consumi di materie prime;
- k) il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di lega saldante pari a 20 kg;
- l) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di soluzione acquosa di resina sintetica pari a 5 kg/giorno, per un consumo annuo massimo di 1100 kg. Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto m);
- m) i consumi di lega saldante e di soluzione acquosa di resina sintetica, validati dalle relative fatture di acquisto, nonché le ore di funzionamento del forno di polimerizzazione (emissione E2) devono essere annotati, con frequenza **mensile**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli interventi in progetto non può superare un mese;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli interventi in progetto ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno

consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore deve comunicare ad Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio alle **emissioni E1 ed E2** mirante alla verifica del rispetto dei limiti fissati effettuato in sede di messa a regime;
- r) in base a quanto riportato nel parere dell'AUSL succitato, l'impianto di saldatura deve essere dotato di cappette aspiranti flangiate, l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**